



Tribunale Ordinario di Bergamo

Via Borfuro, 11/B – 24122 - Bergamo
Tel. 035 4120611; e-mail: tribunale.bergamo@giustizia.it

Prot. Nr. 60/2021

Bergamo, 13 gennaio 2021

All'A.T.S.

Alla Procura della Repubblica

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

All'Ordine dei Medici

Al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
per gli Amministratori di Sostegno

Alle strutture sanitarie assistite comunque denominate

Agli sportelli di prossimità

Ai Sigg. Magistrati

Ai Sigg. Responsabili delle cancellerie

LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 5 del Decreto Legge 5/1/2021 n. 1. Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ospitati presso strutture sanitarie assistite.

L'art. 5 del Decreto Legge in oggetto meglio specificato al comma 2 statuisce che l'assunzione delle funzioni di amministrazione di sostegno da parte del direttore sanitario o, in difetto, dal responsabile medico della residenza sanitaria assistita o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, ovvero, in loro assenza, dei direttori sanitari delle ASL o dei loro delegati, avviene *ex lege*, immediatamente e ai soli fini del consenso alla vaccinazione, senza necessità di apertura di una procedura per ADS con giuramento e rendicontazione.

L'intervento del Giudice tutelare è previsto, invece, nelle sole ipotesi contemplate dai successivi commi 4¹ e 5².

¹ ("Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione e 5, dell'articolo 5 del decreto suindicato")

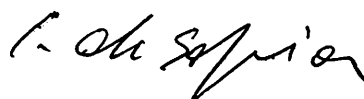
Ai fine di agevolare le comunicazioni al magistrato, si allegano due distinti format a seconda che si tratti di ricorsi previsti dal comma 4, dell'articolo 5 del D. L. n.1/2021, per i quali si utilizzerà il modello allegato 1, mentre per le comunicazioni previste dal comma 5 si utilizzerà l'allegato 2. Le comunicazioni e i ricorsi suindicati potranno essere depositati:

- in via prioritaria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.bergamo@giustiziacert.it, indicando nell'oggetto **"VACCINAZIONE COVID"**
- per il tramite del portale del Processo Civile Telematico, avvalendosi di avvocati delle persone assistite, ovvero quelli delle strutture sanitarie assistite, oppure dell' ASL o, ancora, è possibile avvalersi di altri professionisti abilitati.
- in caso di trasmissione a mezzo PCT andrà usato il registro Volontaria Giurisdizione e l'oggetto 413999;
- ***in alternativa e solo nei casi eccezionali***, è ammesso il deposito in forma cartacea presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Amministrazioni di Sostegno del Tribunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, avendo cura che siano depositate, in un'unica soluzione, tutte le comunicazioni riferite ad ospiti di una singola struttura sanitaria assistita.

Il deposito delle comunicazioni e dei ricorsi non comporta alcun onere economico per la parte.

Il decreto di convalida sarà comunicato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella comunicazione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Cesare de Sapia



² ("Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa");